

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUSOLI, PEGORARO, COMPAGNONI, FARNETI Ariella,
CIPOLLA, BENEDETTI, POERIO, ORLANDI, SALATI, BRAMBILLA e SEMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1969

Riconoscimento dell'allevamento zootecnico intensivo quale attività formatrice di reddito agrario

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare ci proponiamo di affrontare e risolvere un aspetto di un grosso e complesso problema: quello di riconoscere l'allevamento zootecnico intensivo quale attività formatrice di reddito agrario.

In questo settore c'è stato, negli ultimi tempi, un notevole sviluppo che ha avuto però luogo al di fuori di ogni schema di programmazione e di coordinamento, in modo caotico ed anarchico, sotto la pressione del mercato e del disordinato esodo dalle campagne, che spingeva e spinge un ingente numero di lavoratori della terra alla ricerca di un più elevato reddito per le proprie famiglie.

Centinaia, migliaia di allevamenti (specie nel settore avicolo) sono sorti un po' ovunque nel Paese: si sono localizzati in Emilia, in Lombardia, nel Veneto, in Piemonte, in Toscana, nelle Marche, nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Nel corso dei primi anni questa attività si è dimostrata abbastanza remunerativa per il lavoro impiegato e per il capitale investito ma, ben presto, come per tutte le altre

attività agricole, sono cominciate le difficoltà, le crisi a ripetizione che hanno messo e mettono a dura prova gli allevatori.

Le cause che hanno determinato una tale situazione sono numerose e complesse, economiche, politiche e sociali. Noi siamo perciò consapevoli che per risolvere organicamente e compiutamente questo grosso problema non bastano misure marginali e parziali, ma occorre una riforma agraria generale che affronti in modo moderno le strutture agrarie e di mercato, nonché una profonda revisione degli accordi comunitari.

La gravità della situazione e il peso assunto da questa attività nell'economia del nostro Paese impongono, però, a nostro avviso, immediate misure che concorrano ad impedire la distruzione di un patrimonio di così grande importanza economica e sociale.

In questo settore, colpito duramente dalla crisi che investe oggi tutta la nostra agricoltura, regna anche la più assoluta confusione e anarchia sotto il profilo fiscale, incentivistico e creditizio.

Occorre perciò, e con la massima urgenza, dare sistemazione giuridica alla zoo-

tecnica moderna e specializzata per togliere finalmente gli allevatori dalle incertezze e dal caos.

Molto si è discusso circa il settore produttivo nel quale più giustamente deve essere inquadrata la categoria degli allevatori.

C'è chi sostiene che gli allevatori debbono essere considerati dei produttori agricoli, se l'allevamento si svolge nell'ambito della coltivazione del terreno; degli artigiani, se trattasi di piccoli allevatori senza terra; degli industriali, quando trattasi invece di grandi impianti di allevamento.

La proposta, che a noi pare più confacente agli interessi della categoria e più rispondente alle caratteristiche delle attività di allevamento, è quella che vuole riconoscere gli allevatori, con o senza terra, specie quando trattasi di piccole o medie aziende familiari, produttori di reddito agrario.

Ciò è confortato dal fatto che, mentre fino a poco tempo fa l'attività di allevamento si svolgeva nell'ambito dell'attività coltivatrice, oggi, invece, anche in agricoltura, è in atto un processo di specializzazione che separa le varie attività produttive.

La zootecnica moderna si afferma sempre di più come attività agraria autonoma dalla coltivazione del fondo, su una base altamente specializzata e meccanizzata.

Per questa ed altre ragioni che per brevità non vogliamo menzionare, riteniamo che tale problema vada risolto tenendo presente che ogni attività specializzata ed intensiva di allevamento è attività formatrice di reddito agrario e come tale deve poter usufruire di tutte le agevolazioni fiscali, creditizie ed incentivistiche previste per lo sviluppo dell'agricoltura del nostro Paese.

Non è sfuggito ai proponenti anche il fatto che oggi potenti gruppi industriali e finanziari hanno investito e investono notevoli capitali per dare vita a grandissimi complessi di allevamenti: essi possono farlo perchè non c'è nessuna legge che lo vieti.

Le agevolazioni fiscali e le misure incentivistiche e creditizie, per le quali vengono spesi i soldi della collettività nazionale, devono essere però rivolte unicamente, come noi proponiamo agli articoli 1 e 7 del presente disegno di legge, a quella parte di

produttori che mancano dei mezzi necessari al potenziamento della loro attività produttiva e che sono vittime delle ricorrenti crisi provocate dai grandi monopoli, i quali dispongono delle cosiddette « grandi catene del freddo » e subordinano ai loro colossali profitti le esigenze dei produttori e dei consumatori.

Aiutare la grande massa dei piccoli e medi allevatori a superare le attuali grandi difficoltà, ad aumentare la produzione, a migliorarne la qualità e a ridurre i costi di produzione, quindi i prezzi al consumo, significa compiere una scelta che va incontro a due esigenze fondamentali:

aumentare i consumi di carne (l'Italia è uno dei Paesi del MEC che ha il più basso consumo *pro capite* di carne) e ridurre le importazioni alimentari che ammontano a cifre enormi (una statistica per i primi dieci mesi del 1968 — la più recente in circolazione — fa ammontare il saldo passivo della nostra « bilancia alimentare » a ben 556 miliardi di lire).

È necessario, perciò, aggiornare l'attuale legislazione in materia zootecnica alla nuova realtà produttiva e cessare di considerare un reddito agricolo, qual è quello dell'allevamento intensivo, al livello di un reddito industriale e commerciale.

Il piccolo e medio allevatore non chiede di essere esonerato dalle tasse, ma vuole giustamente pagare sulla base della natura e dell'entità reale del proprio reddito.

A ciò si provvede mediante il sistema impositivo previsto dall'articolo 2 che, partendo dall'unità di allevamento di cui all'articolo 3 e considerando quattro unità di allevamento uguali ad un Ha., arriva a stabilire una superficie convenzionale di terreno tassabile sulla base delle tariffe d'estimo applicate al reddito catastale medio del comune ove ha sede l'allevamento.

Si è voluto inoltre considerare la situazione degli allevatori che vanno oltre i limiti posti dall'articolo 1 e che impiegano nella propria azienda non più di quattro persone con un rapporto di dipendenza continuativo.

Per questi allevatori permane (articolo 7) l'obbligo della dichiarazione dei redditi da

tassare però con l'aliquota ridotta del 50 per cento.

Tutte le agevolazioni previste dal presente disegno di legge per i singoli allevatori sono poi estese (articoli 4 e 6) a tutte le cooperative e loro consorzi costituite dagli allevatori medesimi ai fini di integrare il processo produttivo, la preparazione e lo smercio diretto ai mercati nazionali ed esteri.

Onorevoli senatori, come abbiamo già fatto rilevare, le misure da noi proposte con questo disegno di legge sono parziali e del

tutto insufficienti per risolvere organicamente i problemi della zootecnia ma comunque, ne siamo convinti, necessarie ed urgenti per eliminare il caos oggi esistente nel settore e per aiutare una così numerosa categoria a superare le notevoli difficoltà del momento.

Per queste ragioni ci auguriamo che il presente disegno di legge, dopo attenta considerazione, possa trovare l'approvazione di tutti i colleghi ed essere trasformato, con l'urgenza che il problema richiede, in legge dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il reddito prodotto dal capitale di esercizio e dal lavoro direttivo ed esecutivo nell'esercizio dell'attività di allevamento, sia o non sia tale attività direttamente collegata alla coltivazione del fondo, è considerato a tutti gli effetti, anche di natura fiscale, reddito agrario per gli allevatori che impiegano mano d'opera familiare o parte di essa, oppure che oltre la forza lavoro familiare, o parte di essa, impiegano saltuariamente o permanentemente nell'azienda di allevamento non più di due persone con rapporto di dipendenza.

Art. 2.

La determinazione dei redditi ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente si effettua:

per gli allevatori coltivatori diretti (proprietary od affittuari), mezzadri, coloni e compartecipanti familiari con un carico non superiore alle quattro unità di allevamento per Ha., mediante l'applicazione, alle particelle catastali componenti il fondo, delle tariffe di estimo stabilite secondo la norma della legge catastale;

per gli allevatori non coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familia-

ri, con un carico superiore alle 4 unità di allevamento per Ha., mediante un sistema impositivo che, partendo dall'unità di allevamento prevista dal successivo articolo 3, determini una superficie convenzionale di terreno, tassabile sulla base delle tariffe di estimo applicate al reddito catastale medio del comune ove ha sede l'allevamento, prendendo come base quattro unità di allevamento per Ha.

Art. 3.

Le unità di allevamento sono le seguenti:

un bovino è uguale ad una unità di allevamento;

due equini sono uguali ad una unità di allevamento;

due vitelli sono uguali ad una unità di allevamento;

dieci ovini o caprini sono uguali ad una unità di allevamento;

sei suini sono uguali ad una unità di allevamento;

mille volatili adulti sono uguali ad una unità di allevamento;

cinquecento conigli o animali da laboratorio sono uguali ad una unità di allevamento;

centomila uova embrionate per i salmoidi (trote in particolare) o cinquecentomila avanotti da semina o cinquemila trote da porzione sono uguali ad una unità di allevamento.

La capacità di incubazione di mille uova da cova è uguale ad una unità di allevamento.

Art. 4.

È del pari considerato reddito agrario quello prodotto da cooperative e loro consorzi, costituite esclusivamente da allevatori, con o senza terra, i cui fini siano quelli di integrare il processo produttivo, la preparazione per il consumo e lo smercio diretto ai mercati di consumo nazionali ed esteri e nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvi-

sorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.

Art. 5.

Ai lavoratori dipendenti dalle imprese agricole di cui agli articoli 1 e 7 sono garantiti tutti i trattamenti minimi, economici, normativi, previdenziali ed assistenziali già acquisiti nei confronti del trattamento del settore agricolo, anche nell'eventualità della stipula di un contratto collettivo per i lavoratori dell'agricoltura.

Art. 6.

Agli allevatori di cui agli articoli 1 e 7, nonchè alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 4, sono estese tutte le agevolazioni fiscali, creditizie e incentivistiche previste dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e da tutte le altre leggi concernenti l'agricoltura.

Ai predetti allevatori, nonchè alle cooperative e loro consorzi, sono inoltre concesse le facilitazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 7.

Indipendentemente dall'impiego di mano d'opera familiare, agli allevatori che abbiano nell'azienda di allevamento un numero non superiore a quattro unità lavorative con rapporto continuativo di dipendenza permanente l'obbligo della dichiarazione dei redditi. Tali redditi sono, in tal caso, tassati con l'aliquota ridotta del 50 per cento.

Art. 8.

Le disposizioni in materia fiscale della presente legge si applicano anche per la soluzione delle imposte e degli accertamenti non definiti alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.